

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1648

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2002

—————

Norme in materia di rendita vitalizia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituto della rendita vitalizia è stato riconosciuto per i dipendenti degli enti locali come volontà precisa di trattare il rischio non assicurabile presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per infortunio sul lavoro e malattia contratta a causa di servizio. Il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, all'articolo 11, prevedeva che, nel caso di infortunio o malattia contratta per causa di servizio, qualora il dipendente riporti un'invalidità permanente parziale o totale, l'ente liquiderà al dipendente una rendita vitalizia nella misura e con le modalità stabilite dalla legislazione relativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Con tale disposizione il legislatore ha manifestato l'intenzione di attribuire una rendita vitalizia ai dipendenti che avevano contratto lesioni ed infermità per cause di servizio. Tale orientamento legislativo, d'altra parte, conferma quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione che prevede che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale ed ancora che i lavoratori hanno diritto a che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malat-

tia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Successivamente il legislatore ha soppresso, con il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, l'istituto della rendita vitalizia creando, al contempo, un vuoto normativo. È, comunque, da osservare che la giurisprudenza amministrativa intervenuta sulla questione è concorde nel ritenere che la disposizione abrogativa della rendita non è applicabile retroattivamente, ma riguarda esclusivamente le infermità contratte sotto il vigore della nuova norma. A conferma di tale orientamento il Consiglio di Stato, con sentenza 16 ottobre 1989, n. 649, stabiliva che: «Nel caso di rendita vitalizia, già assegnata sotto la vigenza di accordi contrattuali, gli enti non possono procedere a revoche o recuperi in virtù di disposizioni che andrebbero a modificare situazioni già consolidate». Tali decisioni ribadiscono la necessità di introdurre legislativamente disposizioni per colmare il vuoto normativo e riconoscere piena legittimità alle delibere degli enti locali che hanno erogato le rendite vitalizie ai propri dipendenti che abbiano contratto malattie per cause di servizio.

Le norme del presente disegno di legge vogliono, pertanto, garantire un quadro di riferimento normativo certo e sopperire alle lacune delle precedenti leggi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sanatoria)

1. Gli atti deliberativi adottati dagli enti locali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, per la liquidazione di rendite vitalizie ai propri dipendenti per lesioni ed infermità dipendenti da causa di servizio non tutelate da copertura assicurativa presso l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), conservano validità ed efficacia e le relative rendite già assegnate sotto la vigenza dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974 sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dei comuni, province ed enti di assistenza in materia di accertamenti sanitari, in base a quanto previsto dal punto 5 dell'articolo 15 del citato accordo nazionale, non possono essere oggetto di revoca, recuperi o annullamento.

Art. 2.

(Irresponsabilità)

1. Gli amministratori che hanno partecipato con voto favorevole all'approvazione delle deliberazioni erogative delle rendite vitalizie di cui all'articolo 1 non sono perse-

guibili per comportamento illecito in caso di danni patrimoniali.

2. Ai sensi del comma 1 non sono perseguibili gli amministratori e i pubblici dipendenti che hanno erogato le rendite vitalizie previste dall'accordo nazionale sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dei comuni, province ed enti di assistenza sottoscritto in data 5 marzo 1974.

Art. 3.

(Onere)

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in euro 25.000,00 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.